Studio Legale
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Diritto della persona, della famiglia e dei minori - Successioni e Trusts in materia di famiglia

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

17 APRILE 2009

FAMIGLIA DI FATTO ANALOGIE E DIFFERENZE CON LA FAMIGLIA LEGITTIMA

QUESTIONI PROCESSUALI

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

10128 Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 27 Tel. +39 011 599957 Fax +39 011 5096614
00197 Roma, Via Mangili, 3 Tel/Fax +39 06 32110374
e-mail: studio@facchini.org

INDICE

1. I procedimenti in Camera di Consiglio
2. Il Giusto Processo - inquadramento del tema -
3. La Difesa Tecnica in generale e l'entrata in vigore della legge 149/01
4. L'impatto della legge 54/2006 sulle famiglie di fatto

   A) I tentativi di riforma precedenti: progetto Lucidi, bozza Scoca, Sezioni specializzate

   B) Il primo problema: la Competenza funzionale - cenni all'ordinanza della Cassazione 8362/2007 -

   C) Il secondo problema: il rito avanti al Tribunale per i Minorenni - il cautelare uniforme e la sua utilizzabilità nelle procedure Camerali -

5. Analogie e differenze con il rito della separazione e divorzio
6. Soluzioni *de iure condendo* (la riforma del Tribunale della famiglia)
7. Strumenti istruttori nelle procedure relative alla "*separazione"* delle coppie di fatto - la relazione dei servizi sociali ed principio del contraddittorio -
8. I provvedimenti provvisori ex art. 737 c.p.c. e la loro reclamabilita' ex art. 739 c.p.c.
9. I provvedimenti definitivi e la loro reclamabilita' e ricorribilita' in cassazione

10. La competenza per le questioni economiche

    Art. 148 c.c.

    Provvedimenti cautelari avanti al T.M. ammissibilità e precedenti

    Art. 156 c.c.

    Il sequestro conservativo
11. La difesa tecnica e l'avvocato del minore

    La deontologia e la formazione dell'avvocato del minore (sentenza cassazione nuova vedere)

I PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Padalino, Pricoco, Spina: "*La tutela sommaria e camerale nel diritto di famiglia e nel diritto minorile".*

"Il processo a cognizione piena si distingue da quello camerale in quanto mentre il primo, nel quale si esplicano funzioni giurisdizionali costituzionalmente necessarie si fonda su regole predeterminate con riferimento alle forme ed ai termini, ai poteri ed ai doveri, nel procedimento camerale le forme ed i termini sono rimessi alla discrezionalità dell'organo giudicante che ha dunque ampli poteri".

Un po' di storia

Vari interventi della Corte Costituzionale che hanno sempre invitato ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle procedure camerali: Corte Cost. 10 luglio 1975 n. 202, Corte Cost. 1° marzo 1973 n. 22, etc.

"*Il procedimento in camera di Consiglio non è di per sé contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.",* ciò che è essenziale è *"che vengano assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del contraddittorio in modo che sia escluso ogni ostacolo a fare valere le ragioni delle parti".*

Un po' di storia

- Fondamentale Cass. Sez. Un. 19 giugno 1996, n. 5629, relatore Carbone.

Prospetta il superamento della distinzione, da un lato *volontaria giurisdizione e rito camerale* e dall'altro *contenzioso e rito ordinario,* teorizzando che il rito camerale è un "*contenitore neutro*" da integrare con opportuni adattamenti dei diritti delle parti con riferimento alle regole proprie del contenzioso nelle ipotesi in cui fossero controversi *"diritti soggettivi e status",* nella fattispecie si giudicava di dichiarazione giudiziale di paternità.

Nuovi guai per i procedimenti camerali

IL PROCESSO GIUSTO EX ART. 111 COST.

L'articolo 111 della Costituzione (1999)

- co. 1°. *"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".*
- co. 2°. *"Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".*

IMPORTANZA DELLA GIURISDIZIONE E DEL PROCESSO

"Il processo è disciplina di forme e di termini, di atti (costituenti esercizio di poteri), delle parti e del giudice. ***Garanzia significa protezione del cittadino a fronte del potere, significa disciplina delle modalità di esercizio del potere allo scopo di consentirne la controllabilità tendenzialmente piena****".*

Per "Giusto processo regolato dalla legge" Proto Pisani

L'espressione "regolato dalla legge" di cui al nuovo articolo 111 Cost. ci dice con assoluta sicurezza che non sarebbe in regola con la costituzione un processo nel quale la forma ed i termini (cioè i poteri delle parti e del giudice) attraverso cui realizzare i poteri di domanda, eccezione, i poteri istruttori, il potere di difesa scritta e orale fossero tutti rimessi quanto alla modalità ed ai tempi alla discrezionalità del giudice.

Per "Giusto processo regolato dalla legge" Proto Pisani

Si esclude così la possibilità di considerare in regola con la costituzione un modello processuale della specie dei quello previsto dagli artt. 737 e seguenti c.p.c. se "*applicato alla tutela giurisdizionale dei diritti o status o a procedimenti a tutela dei minori suscettibili di incidere su situazioni soggettive forti quali la potestà parentale".*

Tommaseo in Famiglia e Diritto 3/2001

*"Invero la contemplazione del superiore interesse del minore, elemento distintivo della giustizia minorile**, ha indotto la giurisprudenza ad eludere e talora comprimere il diritto di difesa sul presupposto che una energica e compiuta attività processuale delle parti possa fare schermo alla percezione giudiziale dell'effettiva situazione in cui si trova il minore e compromettere la tutela dei suoi interessi fondamentali**".*

LA DIFESA TECNICA

Vogliamo ricordare che «La difesa tecnica che si attua per mezzo di un avvocato legalmente esercente e munito di procura, è il profilo di maggior rilievo della difesa in senso "formale" ed è condizione quasi sempre necessaria ma non da sé sola sufficiente, per l'instaurazione del contraddittorio»

(Proto Pisani)

PAOLO DUSI, GIUDICE MINORILE: ATTI CONGRESSO FONDATIVO AIAF 1993

"*Non può esserci giurisdizione senza contraddittorio, non può esserci contraddittorio se non c'è diritto di difesa, se non c'è diritto di difesa non si vede che spazio possa esserci per qualsiasi avvocato*" … proseguendo "*anche grazie alle pronunce della Corte costituzionale … ormai non c'è più nessuno che dice che nelle procedure minorili non c'è contraddittorio, solo che la difesa si arretra. E si dice: si ma è un contraddittorio che deve essere ridotto al minimo proprio per quanto è irrinunciabile è un rudimento,* e ciò alimentando: "*quell'atteggiamento di sufficienza, di paternalismo quasi che quando si introduce l'avvocato e il contradditorio, si conceda graziosamente qualcosa anziché attuare un diritto*".

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

Tommaseo in Famiglia e Diritto 3/2001

"(…) si tratta di una tendenza non efficacemente contrastata dalla struttura camerale dei processi minorili, nel cui ambito la formazione del convincimento del giudice avviene in modo non formale, utilizzando prevalentemente lo strumento, marcatamente inquisitorio delle "informazioni" previsto dall'art. 738, comma 2, c.p.c. e che, nei giudizi minorili, si concretano nelle relazioni richieste ai servizi sociali, troppo spesso intese come relazioni confidenziali, sottratte alla conoscenza delle parti."

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

1° LUGLIO 2007: ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 149/2001

- ART. 37 LEGGE 149/2001: all'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "*Per i provvedimenti di cui agli articoli precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore".*

Molta dottrina -specie i magistrati- fa resistenza a considerare che il 336 u.c. si applichi anche nelle procedure ex art. 317 bis c.c. e arriva a domandarsi se il minore possa considerarsi parte processuale o è sufficiente che venga "ascoltato" .

PRIMA DIFFERENZA FAMIGLIA NATURALE E LEGITTIMA

Le parti in un procedimento *"de potestate"*, compresi "i 317 bis" debbono essere assistite da un difensore mentre nelle separazioni, quantomeno in quelle consensuali e addirittura nei divorzi a domanda congiunta, sbagliando molti Tribunali accettano ancora che le parti non siano assistite da un difensore.

DIFETTO DI RAPPRESENTANZA

- Nullita……verificare……..

L'IMPATTO DELLA LEGGE 54/2006 SULLE FAMIGLIE DI FATTO ED IL TEMA DELLA COMPETENZA PER MATERIA

- Articolo 4 legge 54/2006

"Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati."

A) I tentativi di riforma precedenti:

- ❑ **Progetto Lucidi**
- ❑ **Bozza Scoca**
- ❑ **Sezioni specializzate**

Progetto Lucidi

Modifiche sostanziali

l'affidamento congiunto, l'abolizione dell'addebito, l'equiparazione dell'assegno di separazione a quello divorzile, l'assegnazione della casa familiare "*di preferenza*" al coniuge affidatario tenendo conto, della assegnazione, nella liquidazione del contributo al mantenimento, la liquidazione di un assegno di divorzio unicamente con funzione assistenziale, aggiungeva garanzie per i crediti alimentari, specificava le norme regolanti l'attribuzione della pensione di reversibilità, del trattamento di fine rapporto, e indicava il momento di scioglimento della comunione nell'autorizzazione a vivere separati.

Modifiche processuali

Competenza al giudice monocratico anziché al Collegio, introduzione per tutto il territorio nazionale del cosiddetto **"rito ambrosiano",** unificazione del rito della separazione e del divorzio, eliminazione della possibilità di ottenere modifiche in corso di causa se non per le pattuizioni relative ai figli.

L'art.712-ter prevedeva infine una riforma che allora pareva epocale e cioè **il passaggio al Tribunale ordinario di tutte le competenze del Tribunale per i minorenni relative agli artt.316, 317bis, 330, 332, 333, 334, 335 c.c., "*ove si tratti di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori.***

Bozza Scoca

Previsione di una sezione specializzata per la famiglia in ogni sede di Corte di Appello
Con competenza sulle seguenti materie:

- Costituzione e validità del matrimonio civile, separazione dei coniugi,
- Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi
- Rapporti di filiazione
- Potestà dei genitori
- Adozione e affidamento familiare
- Prestazioni alimentari
- Formazione e rettificazione degli atti dello stato civile
- Interdizione e inabilitazione
- Assenza o morte presunta
- Materie già attribuite al giudice tutelare
- Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattie mentali di competenza dell'autorità giudiziaria

Seconda sezione "*modifica e unificazione dei procedimenti di separazione e divorzio*"
Rito Sabaudo (no ambrosiano) per l'introduzione delle procedure di separazione e divorzio con regolamentazione del passaggio dalla fase presidenziale a quella di merito.
All'articolo 3 comma 3 la bozza riformulava il testo del 708 cpc indicando come **obbligatoria la mediazione familiare**, sancendo **l'obbligo di sentire i minori di età superiore ai 12 anni**

- **Terza sezione**

Nuova disciplina processuale in sostituzione degli articoli da 336 a 342 del codice civile. In particolare fissava i criteri per la redazione del ricorso, ricalcando sostanzialmente quelli posti dalla legge 74/87 per il ricorso per divorzio.

Riforma l'articolo 338 c.c. con previsione di conferma modifica e revoca dei provvedimenti urgenti già del T.M. e loro **reclamabilità** ai sensi **dell'articolo 669 terdecies cpc**

Stabiliva per la prima volta il principio, poi promulgato dalla legge sull'adozione che "***Le parti private non possono stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore nominato di ufficio in caso di inerzia degli interessati".***

- **Quarta sezione**

Nuova disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo per l'esecuzione dei soli provvedimenti relativi l'affidamento dei minori la competenza del giudice che aveva emesso il provvedimento il quale, doveva indicare i tempi e le modalità di attuazione, dare incarico agli organi ausiliari dell'esecuzione (servizio sociale o organi di polizia anche giudiziaria), specificandone i compiti di assistenza e di attuazione coattiva in caso di inottemperanza.

Prevedeva infine la condanna a pagare una somma da £ 500.000 a £ 2.000.000 contro chi non ottemperava alle disposizioni sull'affidamento.

Sezioni specializzate

Sezioni specializzate presso ogni sezione di Corte di Appello ma senza giudici onorari

Competenza oltre che per le questioni già di competenza del giudice ordinario in materia familiare anche per:

- Affidamento nelle famiglie di fatto
- Decadenza potestà
- Limitazione potestà
- Adozione nazionale internazione e in casi particolari
- Dichiarazione giudiziale di paternità
- Autorizzazione al riconoscimento
- Autorizzazione al matrimonio
- Aggiunte di cognome

L'Art. 10:

Riformava il 706 c.p.c. stabilendo innanzitutto la competenza della Sezione Specializzata (del luogo di residenza o domicilio del convenuto o del Tribunale viciniore) mentre sparivano tutti i criteri subordinati di competenza territoriale indicati dalla legge 74/87.

Stabiliva che il ricorrente dovesse indicare nell'atto **introduttivo "*un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative alla educazione scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive*".**

L'art.11, che modificava il 707 c.p.c. in compenso **vietava l'assistenza dei difensori all'udienza presidenziale.**.

L'art. 12 modificava il 708 c.p.c. **rigettando il rito ambrosiano ed adottando quello sabaudo** introducendo un meccanismo legislativo di passaggio tra la fase Presidenziale e quella di merito.

L'art. 14 introduceva il 709 bis. che tratteggiava il rito delle separazioni apparentemente sottraendole alla applicazione del rito ordinario creando, anche per la frase di merito, un rito completamente ad hoc abbastanza snello e nello stesso tempo rispettoso del contraddittorio.

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

B) Il primo problema: la Competenza funzionale cenni all'ordinanza della Cassazione n. 8362/2007

*La legge 54 del 2006 applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'articolo 317 bis c.c. il quale, innovato nel suo contenuto precettivo (*con l'inserimento dei contenuti tutti di cui agli articoli 155 e seguenti c.c.), *continua a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale, spetta al Tribunale per i Minorenni in forza dell'articolo 38 primo comma disp. Att in parte qua non abrogato neppure tacitamente dalla novella..*

La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e dell'affidamento del figlio da un lato, e di quelle economiche inerenti il loro mantenimento dall'altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e s.s c.c., ha peraltro determinato –in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati o meno, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del ***principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo*** *–una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio"*

RELAZIONE DELL'AVV. GIULIA FACCHINI DEL FORO DI TORINO

- il 155 c.c. riplasma l'articolo 317 bis
- il 317 bis è di competenza del t.m. in forza dell'articolo 38 disp att che non è stato modificato.
- Vi è in ogni caso necessità di evitare disuguaglianze anche processuali tra figli legittimi e naturali.
- Per principio "concentrazione tutele" che deriva dal disposto sul giusto processo ed ha a che fare con la ragionevole durata
- **ATTRAZIONE DELLA COMPETENZA PER LE QUESTIONI ECONOMICHE AL T.M.**

PERTANTO

La procedura relativa all'esercizio della potestà ed all'affidamento dei figli naturali alla cessazione della coppia di fatto, nonché la contestuale liquidazione del contributo al mantenimento dei figli naturali e l'emanazione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sono in forza della ordinanza della Cassazione n. 8362 del 3 aprile 2007, di competenza del Tribunale per i Minorenni del circondario ove risiede il minore.

c) Il secondo problema: il rito

Ricacciata la competenza per i procedimenti di cui all'art. 317 bis si ripresenta il problema del rito.

Rito camerale con tutti i problemi già sopra denunciati e con le differenze rispetto alla famiglia legittima che ora vedremo.

FAMIGLIA LEGITTIMA E DI FATTO DIFFERENZE PROCESSUALI PRIMA DELL'8 FEBBRAIO 2006

LEGITTIMA procedimento di separazione artt. 706 e seguenti c.p.c.

- T.O. con assistenza legale obbligatoria (o quasi) dopo fase presidenziale rito ordinario.
- No reclami contro ordinanza presidenziale con provvedimenti provvisori ed urgenti.
- Reclamo sentenza: 30 giorni da notifica.

NATURALE: ex 317 bis c.c. competenza T.M. rito camerale.

- T.M. senza assistenza legale obbligatoria.
- Reclamo provvedimento anche provvisorio (da discutere): 10 giorni da notifica comunicazione e poi da notifica se provvedimento pluirilaterale.
- Per questioni solo economiche 148 c.c. o causa ordinaria alimenti al T.O..

Famiglia legittima e naturale differenze dopo legge 54/2006 e legge 149/2001

LEGITTIMA: procedimento separazione articoli 706 e seguenti con **assistenza legale obbligatoria per adulti non per minore**.

- Reclamo ex 708 c.p.c. provvedimento presidenziale

NATURALE: se domande contestuali su potestà e questioni economiche contributo al mantenimento e assegnazione casa paraconiugale competenza funzionale T.M. e rito camerale (non sa bene cosa accada se un figlio è minorenne e un secondo è già maggiorenne).

- **Assistenza legale obbligatoria dei genitori e del minore**
- No reclamo su provvedimenti provvisori (proprio perchè è provvisorio però si se ha effetti definitivi almeno su qualche punto della statuizione).
- Per questioni economiche, senza questioni potestà, procedimento ex arti. 9 148 c.c. al T.O..

PROVVEDIMENTI CAUTELARI AVANTI AL T.M. E RITO

- Per definizione i provvedimenti richiesti al Tribunale per i Minorenni sono urgenti *in re ipsa* trattandosi della tutela di soggetti deboli quali i bambini.
- Così sono certamente anche i provvedimenti "*temporanei ed urgenti*" riguardanti l'affidamento, il regime di visita, l'assegnazione della casa coniugale e il contributo al mantenimento dei minori nati da coppie di fatto.

Anche qui un po' di storia

Corte Costituzionale sentenza interpretativa di rigetto n. 1/2002

"*Per quanto specificamente concerne il contraddittorio come diritto di partecipare allo svolgersi del procedimento, ed in particolare a quella specifica attività istruttoria che è l'audizione ad opera del giudice, il rimettente – pur* ***richiamandosi alla Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva con legge n. 176/91, e quindi dotata di efficacia imperativa nell'ordinamento interno*** *– non considera che l'art. 9 comma 2 di essa (ai sensi del quale tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e far conoscere le proprie opinioni) pone una disciplina complementare rispetto alla previsione della norma impugnata (che prevede solo l'audizione del genitore contro cui il provvedimento è richiesto),* ***onde dal coordinamento tra le due norme deriva, allo stato dell'evoluzione legislativa, che nel procedimento in esame devono essere sentiti entrambi i genitori".*** Continua la Corte affermando che l'art. 12 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, "*è idoneo ad integrare la disciplina dell'art. 336, comma 2, c.c., nel senso di configurare il minore come "parte" del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.*"

Corte Costituzionale n. 1 del 2002

"*Il giudice a quo -pur dubitando che la disciplina del provvedimento urgente in materia di potestà genitoriale sia conforme ai parametri evocati- non ha valutato la possibilità di dare alla norma impugnata una interpretazione idonea a porla al riparo dei dubbi costituzionali. In particolare non ha verificato se il procedimento in esame, attesa la sua natura cautelare, rispetto a quello ordinario di cui al secondo comma del medesimo articolo, non possa ritenersi assoggettato alla disciplina del procedimento cautelare uniforme dettata dagli articoli 669 bis e s.s. c.p.c., applicabile, in quanto compatibile, a tutti i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile (art. 669 quaterdecies), con la conseguenza che il provvedimento urgente previsto dalla norma impugnata dovrebbe ritenersi regolato dal secondo e terzo comma dell'articolo 669 sexies*"

CAUTELARE UNIFORME

- **Dunque la Corte Costituzionale, pur con sentenza interpretativa di rigetto, ha affermato che il Cautelare Uniforme è applicabile sempre se non si vuole violare la costituzione e quindi tutti i nostri procedimenti cautelari in materia di famiglia e minori sono regolati dagli artt. 669 e seguenti c.p.c..**
- **Questa sentenza ha lasciato scoperto solo un punto ovvero non ha chiarito chi è competente a giudicare ex art. 669 terdecies su reclamo.**

PROCEDIMENTI CAUTELARI

- **La posizione della Corte di Appello di Torino:**
- Voglio ricordare, tra le altre, la pronuncia del 4-25 gennaio 2000, nella procedura di v.g. 277/1999, nella quale la Corte di Appello di Torino, poco dopo l'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale, ha delineato l'impatto della nuova formulazione dell'art.111 Costituzione sul processo minorile statuendo, a proposito dell'art.336 u.c. c.c. : " *Quando il T.M. interviene ex art.336 comma 3 c.c., è perché ravvisa un caso di urgente necessità che comporta un provvedimento temporaneo a tutela del minore, a tale provvedimento deve però seguire un provvedimento di merito ex art.336 secondo comma c.c., adottato ancora dallo stesso Tribunale per i Minorenni" … "Qualsiasi procedura cautelare, come è quella di cui all'art.336 comma terzo cc., consente al giudice, in caso di urgente necessità di adottare provvedimenti temporanei prescindendo da una preventiva instaurazione del contraddittorio,* ***ma in questo caso il contraddittorio*** –che per essere pieno ed effettivo presuppone appunto la difesa tecnica- ***deve essere instaurato successivamente per portare ad un nuovo provvedimento di merito****. Questo principio generale del nostro ordinamento è stato addirittura costituzionalizzato con il nuovo art.111 della Costituzione".*

CAUTELARE UNIFORME NELLA DOTTRINA

M.F Pricoco. Giudice T.M. (in opera precitata):

"*In ogni caso, un tale provvedimento avente senza dubbio natura cautelare in favore del minore per il quale è a rischio non soltanto la crescita psico-fisica ma a volte anche l'incolumità (…) dovrebbe attenersi alle condizioni previste per la concessione dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. e cioè contenere una sommaria valutazione dell'esistenza dell'interesse o diritto (fumus) e di un pregiudizio imminente ed irreparabile (periculum)"*

RITO DEL CAUTELARE UNIFORME

Chi parla, in compagnia di Finocchiaro e Lupoi, da tempo propugna l'applicazione del cautelare uniforme - rito sommario pacificamente rispettoso dell'art. 111 Cost. - a tutte le procedure camerali attualmente di competenza del Tribunale per i Minorenni.

(Vedi G. Facchini "*Quale competenza e quale rito per i figli naturali?"* in www.minoriefamiglia.it)

Cautelare uniforme e 317 bis

CAUTELARE UNIFORME

- E' UN RITO SNELLO E VELOCE, RISPETTOSO DEL CONTRADDITTORIO E COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 COSTITUZIONE
- ARTICOLO 669-*quaterdecies* afferma che le procedure del cautelare uniforme sono applicabili «ai provvedimenti previsti in questo capo, nonché in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali».
- Né vale l'eccezione che l'art. 700 c.p.c. possa essere utilizzato unicamente in funzione cautelare-conservativa e non anticipatoria, visto che, secondo la dottrina "taluni i provvedimenti d'urgenza *ex* art. 700 possono avere natura tanto anticipatoria quanto conservativa (Caponi, *Provvedimenti cautelari e azioni possessorie*, in *Foro it.,* 2005., V, c. 837)».

- Il primo autore che ha ipotizzato l'applicabilità del ricorso *ex* art. 700 c.p.c. anche avanti al Tribunale per i Minorenni è, a quanto consta, Finocchiaro, in *Guida al diritto*, n. 11, 2006, p. 52, il quale, pur ipotizzando la competenza del T.M. unicamente per le questioni relative all'affidamento ed al regime di visite, afferma che: «Anche con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi, (delle questioni devolute in ogni caso alla competenza del T.M.), deve ritenersi che le parti possano chiedere l'adozione di provvedimenti di urgenza *ex* articolo 700 c.p.c., con la particolarità che, avverso i provvedimenti emessi dal T.M., in forza del comma 4 dell'articolo 38 disp. att., il reclamo cautelare si propone davanti alla sezione di Corte di Appello per i Minorenni».
- l'utilizzo della procedura *ex* art. 700 c.p.c. nei procedimenti avanti al T.M. non è una novità. App. Roma, 4 agosto 1995, in *Dir. fam. pers.*, 1996, p. 1393; App. Roma, 10 maggio 1993, in *Dir. fam. pers*. 1996, p. 1387; App. L'Aquila 25 maggio 1999, in *Fam. dir.*, 1999, p. 360, secondo le quali la disciplina del rito cautelare uniforme risulta pacificamente applicabile alle procedure camerali minorili.

- Corte di Appello Roma: «Considerato che l'ambito di applicazione del modello procedimentale dei procedimenti cautelari ex articolo 669-*quaterdecies* c.p.c., si applica a (…) ed anche, in quanto compatibili "agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali", il provvedimento di sospensione della potestà parentale emesso d'urgenza in via cautelare dal Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale può essere reclamato, ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., avanti la Corte di Appello, che, in caso di rilevante danno o di serio pericolo di rilevante danno per il minore, può sospendere l'esecuzione del provvedimento reclamato».

Presupposti:

Il *fumus boni juris*, ovvero «la ragionevole apparenza del diritto», è del tutto evidente, visto che il provvedimento richiesto ha natura meramente anticipatoria e non cautelare-conservativa.

Quanto al *periculum in mora*, come sostiene Padalino «è *in re ipsa*, in quanto legato all'esigenza di garantire serenità e stabilità alla prole naturale, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza tra i genitori».

- **Competenza per materia e territorio**. Sotto questo profilo, sia che si tratti di richiesta di provvedimento *ante causam* o in corso di causa, nulla cambia tra le due procedure, essendo per entrambe competente il T.M. del circondario di residenza del minore o in caso di competenza del T. O il Tribunale di residenza del minore.
- **Competenza funzionale**: l'art. 669-*quater*, comma 2°, c.p.c. prevede una competenza funzionale del Presidente per i provvedimenti richiesti *ante causam* e del Giudice Istruttore per quelli richiesti in corso di causa, nulla questio dunque nel caso in cui la competenza sia del Tribunale ordinario
- se la competenza fosse del t.m. che ex articolo 38 disp att. giudica in camera di consiglio la corte d' appello di Torino, con provvedimento del 1 febbraio 1994 – presidente ed estensore mancinelli, non pubblicato – ha ritenuto la competenza del collegio sul ricorso d'urgenza affermando che «il rito è regolato dagli articoli 669 *bis* e seguenti c.p.c. (introdotti dalla legge 353 del 1990) e dalle disposizioni transitorie della legge 477 del 1992, ed, alla stregua di tali disposizioni, la competenza dell'istruttore o del presidente deve escludersi quando il ricorso sia proposto in pendenza del giudizio di merito avanti la corte di appello, organo ormai privo del magistrato istruttore».

- **Forma della domanda**. Si tratta del ricorso, per entrambe le procedure (artt. 700 e 739 c.p.c).
- **Procedimento:** il primo comma dell'art. 669-*sexies* c.p.c. risulta più dettagliato per quanto riguarda gli atti istruttori «indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto» rispetto allo scarno testo dell'art. 738 c.p.c., che si limita a prevedere la nomina di un giudice relatore che riferisce in camera di consiglio «assumendo informazioni»;
- **Provvedimenti inaudita altera parte**
- Assai più consona al dettato dell'art. 111 Cost. è l'applicazione alle procedure minorili dell'art. 669-*sexies*, comma 2°, c.p.c. laddove si prevede che: «Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, (il giudice) provvede con decreto motivato assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro **un termine non superiore a 15 giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a 8 giorni, per la notificazione del ricorso e del decreto**. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca, i provvedimenti emanati con decreto».

- **LIQUIDAZIONE SPESE 669-*septies*** c.p.c. prevede la liquidazione delle spese a carico del soccombente per i provvedimenti di reiezione.
- **DEFLAZIONE CONTENZIOSO. 669-*octies*** c.p.c., come modificato dalla l. 80/2005, laddove, in caso di ordinanza di accoglimento del provvedimento di urgenza di carattere anticipatorio, non impone più la fissazione di un termine perentorio per l'inizio della causa di merito, lasciata invece alla eventuale volontà delle parti.
- **ULTRATTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA** L'applicazione di questa norma renderebbe, tra l'altro, identici gli effetti ultrattivi previsti dall'art. 189 disp. att. c.p.c. per l'ordinanza presidenziale e del Giudice Istruttore rese in corso di causa di separazione e divorzio a quelli di cui al provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in via urgente e cautelare sia dal tribunale ordinario che Minorile.
- **MODIFICA PROVVEDIMENTI EMESSI 'art. 669-*decies*** c.p.c. regola «la competenza, i presupposti e le modalità per la revoca e la modifica dei provvedimenti emessi» in modo assai simile a quanto previsto dall'art. 709 quarto comma c.p.c.

- **RECLAMABILITÀ: l'art. 669-*terdecies*** c.p.c. stabilisce:
  - che il reclamo si propone nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore;
  - che le circostanze ed i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti nel rispetto del principio del contraddittorio nel relativo procedimento;
  - che il giudice del reclamo può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti;
  - che il giudice deve convocare le parti;
  - che il giudice deve pronunciare entro venti giorni dal deposito del ricorso ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare;
  - che il reclamo non sospende l'esecuzione, ma che il giudice «…può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione».
  - Ulteriore differenza è che il reclamo di cui all'art. 739 c.p.c. è soggetto alla sospensione dei termini del periodo feriale quello dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. non lo è.
  - **PROBLEMA PER GIUDICE COMPETENTE PER RECLAMO (CORTE O ALTRA SEZIONE STESO TRIBUNALE?)**

ESEGUIBILITA' PROVVEDIMENTI

in caso di applicazione del rito cautelare uniforme, è compiutamente normata dall'art. 669-*duodecies* c.p.c., che permetterebbe di superare le divergenze di opinione sino ad ora emerse sulla apponibilità della formula esecutiva ai provvedimenti emessi dal T. M. in Camera di Consiglio e sulle modalità di esecuzione dei provvedimenti stessi.

ANALOGIE E DIFFERENZE CON IL RITO DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO

De iure condendo: Il Tribunale per la famiglia

L'avvocatura tutta chiede una riforma con l'istituzione di un giudice unico per la famiglia, i minori ed i soggetti deboli che riunisca in sé le competenze del Tribunale per i Minorenni, dell'Ordinario e del Giudice Tutelare.

Caratteristiche di questo giudice sotto il profilo ordinamentale

1) Presenza del Giudice sul territorio diversamente da quanto accade oggi per i Tribunali per i Minorenni.

2) Specializzazione dei magistrati che vi operano (a seguito di uno specifico concorso che valuti l'esperienza e la formazione specialistica).

Caratteristiche di questo Giudice sotto il profilo ordinamentale

NO alla presenza del Giudice Onorario (Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e Aiaf – salvo che nelle procedure di adozione e "*de potestate*" –) ma utilizzo dello strumento della Consulenza Tecnica o dell'ausilio dei Servizi Socio Assistenziali.

Caratteristiche di questo Giudice sotto il profilo ordinamentale

SI alla presenza dei Giudici Onorari ma solo per determinate funzioni quali l'ascolto del minore e la partecipazione alle camere di Consiglio (Unione Camere Minorili).

PROFILO ORDINAMENTALE

Diversa composizione a seconda della materia (Aiaf):

- **Giudice Tutelare** con le attuali funzioni.
- **Giudice Unico** per procedimenti per alimenti, divisione beni in comunione legale o ereditaria, esecuzione provvedimenti.
- **Presidente e Collegio** per separazione (anche per coppie fatto), divorzi e relative modifiche.
- **Collegio misto con Giudici Onorari** per procedimenti *de potestate* e adottabilità.

Ambito di operatività del Giudice

Tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi con sostituzione del criterio di "protezione" a quello della "valutazione della capacità":

"Il Giudice nel processo giudica, tutela i diritti delle persone, non ha il compito di proteggere né di svolgere alcuna funzione terapeutica per migliorare le persone e la famiglia - compiti questi che spettano ad altri organi amministrativi cui sono demandati gli interventi sul piano culturale, sociale ed economico - " (M. Pini per Aiaf).

RITO

Che sia la sintesi tra quello del procedimento in Camera di Consiglio e quello secondo cui al principio del contraddittorio non si deroghi neppure nei casi di necessità ed urgenza e ciò proprio nell'esigenza di tutela dei diritti dei minorenni (F. Bagnati per Unione Camere Minorili).

DIFESA TECNICA OBBLIGATORIA

Propugna "(…) la necessità che qualsiasi parte, ivi compreso il minore (salvo che nei procedimenti di regolazione dell'esercizio della potestà dei genitori simmetrici alla separazione ed al divorzio), sia sempre assistita da un difensore".

(G. Dosi per Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia)

DIFESA TECNICA OBBLIGATORIA

"Il minore, in quanto parte processuale nei procedimenti "*de potestate*" e di adottabilità, dovrà essere rappresentato ed assistito da un avvocato quale suo difensore".

(M. Pini per Aiaf).

STRUMENTI ISTRUTTORI NELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELLE COPPIE DI FATTO DIFFERENZE TRA T.M. E T.O

Nella nostra disamina scopriremo che il problema non è nella previsione degli strumenti istruttori che è identica, ma nel loro utilizzo e nella prevalenza che viene data dal T.M. alle questioni personali su quelle patrimoniali.

STRUMENTI PROBATORI

- Esibizione modelli fiscali, Cud e buste paga (però se il giudice onorario non li sa leggere ...);
- Produzioni estratti conto e documenti contabili;
- Indagini patrimoniali a mezzo Guardia di Finanza anche per beni intestati a terzi;
- CTU –psicologica o contabile-;
- Deduzione prove testimoniali e audizione testi.

PROVE TESTIMONIALI
- e giudizio inquisitorio -

PRICOCO: in linea di principio rientra nelle facoltà delle parti articolare i propri mezzi difensivi: *"tuttavia, come accade nella dichiarazione giudiziale di paternità, la scelta tecnica delle testimonianza su capitoli di prova può essere superata dall'attività officiosa del giudice che non soltanto può formulare ai testi domande che esulano dai capitoli di prova, ma può anche assumere ulteriori informazioni, o compiere accertamenti che le parti non hanno richiesto".*

DIRITTO DI CONOSCERE GLI ATTI
- e difesa tecnica-

PRICOCO: "*Prima di inviare gli atti al P.M. per il parere conclusivo (…) in mancanza di specifica disposizione di legge, una prassi adeguata e rispondente all'osservanza del diritto di difesa delle parti potrebbe essere quella dell'osservanza dell'onere di avviso e del deposito atti in cancelleria, ritenendosi invece che per le attività di indagine condotte senza il principio del contraddittorio (…) il diritto di difesa e di contro-deduzione possano essere garantiti attraverso la conoscenza degli atti medesimi ne la possibilità di depositare note conclusive entro il termine di 15 o trenta giorni (...)*

DIRITTO DI CONOSCERE GLI ATTI
- e difesa tecnica-

PRICOCO: però (…) *"Non può tralasciarsi di considerare che l'esame del materiale e la conseguente facoltà di depositare note difensive potrebbe rallentare il momento decisionale (sic!) con possibili ripercussioni sull'evoluzione dei rapporti familiari afferenti al minore (…) pertanto occorre valutare se una tale possibilità sia conciliabile con i caratteri del rito camerale sopra delineati"*

INDAGINI A MEZZO DEI SERVIZI SOCIALI
ex art. 213 c.p.c.

Mezzi di prova prediletti dai Tribunali Minorili che danno tanti problemi agli avvocati innanzitutto perché si formano fuori del contraddittorio delle parti e con logiche molto lontane dalla nostra **SINTONE**

PERO' Pricoco: "(…) *Resta da chiedersi se anche per gli accertamenti predisposti in sede extragiudiziaria, (indagini dei servizi sociali) le parti debbano essere assistite da un difensore,ovvero se il diritto di difesa venga efficacemente garantito attraverso la contro-deduzione mediante produzione di note o memorie alle relazioni socio ambientale o psicologica acquisita in atti"*

I PROVVEDIMENTI PROVVISORI EX ARTT. 737 E 706 C.P.C. E LA LORO RECLAMABILITA' EX ARTT. 739 E 708 C.P.C.

- Art. 708 c.p.c.: ordinanza presidenziale reclamabile entro 10 giorni dalla notifica a cura di una parte (non dalla comunicazione).
- Oggetto del reclamo: "(…) *unicamente elementi probatori già sottoposti al giudizio del Presidente, e non nuovi elementi che invece dovranno essere introdotti nel giudizio di primi grado e nel corso della espletanda istruttoria, in caso contrario il reclamo costituirebbe uno strumento per anticipare in modo del tutto atipico ed irragionevole il secondo grado del giudizio con riferimento al dedotto ed al deducibile prima ancora di svolgere compiutamente il giudizio di primo grado. Lo strumento del reclamo avverso il provvedimento provvisorio del Presidente costituisce invece il modo per ottenere un rapido riesame della valutazione effettuata, sia pure nel contesto di sommarietà delle indagine e incompleta conoscenza dei fatti. (Corte d'Appello di Torino).*

Reclami ex art. 739 c.p.c. avverso provvedimenti provvisori

PRICOCO: "Non sono ritenuti reclamabili i provvedimenti assunti in via interlocutoria e soprattutto per ragioni istruttorie, essendo per loro natura temporanei ed inidonei a determinare effetti nella sfera giuridica altrui con conseguente diffusa pronuncia di inammissibilità da parte del giudice di secondo grado.

COPPIA LEGITTIMA E DI FATTO: UN ESEMPIO

Provvedimento provvisorio ed urgente con cui si dispongono le visite di un minore da parte di uno dei due genitori in luogo neutro con incarico ai sevizi sociali di fare una relazione sulla relazione genitore figlio:

Dica il pubblico le differenza ...

I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI E LA LORO RECLAMABILITA' E RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE

RECLAMABILITA'

FAMIGLIA LEGITTIMA

- Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza a cura della controparte, con le forme del rito camerale.
- Competenza Corte sezione Famiglia collegio senza onorari

FAMIGLIA DI FATTO:

- Entro 10 giorni dalla notifica a cura della controparte, con le forme del rito camerale.
- Competenza Corte sezione Famiglia collegio misto onorari

CONDANNA ALLE SPESE !

- **FAMIGLIA LEGITTIMA: senza dubbio si**
- **FAMIGLIA DI FATTO: prima no** ora un recente ma già consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione ha ritenuto che, a seguito di reclamo ex 739 cpc, avverso provvedimento di primo grado assunto in camera di consiglio **deve ritenersi legittima la condanna alle spese giudiziali**: "*atteso che si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli articoli 91 e seguenti cpc e che inoltre se lo sviluppo del procedimento in camera di consiglio nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato, assumono un rilievo formale autonomo, che da fondamento all'applicazione estensiva dell'articolo 91 cpc*"

RICORRIBILITA' PER CASSAZIONE FAMIGLIA DI FATTO

PRICOCO op. cit. "*Non è ammesso il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti resi dal giudice minorile ai sensi degli articoli 330,332,333, e 336 e anche 317 bis atteso che per costante giurisprudenza di legittimità i provvedimenti ablativi o restitutivi della potestà dei genitori sono stati configurati come espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa perché non risolvono conflitti su diritti posti su un piano paritario ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli*"

RICORRIBILITA' PER CASSAZIONE FAMIGLIA DI FATTO

Cass. 11 settembre 2007 n. 19194 dice che in materia di affidamento dei figli dei genitori naturali e regolamentazione del diritto di visita il ricorso straordinario è inammissibile in quanto si tratta di provvedimenti "che non risolvono alcun contrasto su diritti soggettivi, essendo tesi unicamente a tutelare in via provvisoria l'interesse del minore, e, come tali, suscettibili di revoca e modifica in ogni momento"

E CON LE STAUIZIONI ECONOMICHE COME LA METTIAMO?

PRICOCO: Ipotizza che sia possibile il ricorso straordinario per Cassazione quantomeno con riferimento alle posizioni soggettive attinenti alle cosiddette questioni economiche, *"con conseguente assunzione del carattere delle decisorietà e definitività sostanziale della decisione e la suscettibiltà di passare in giudicato seppure rebus sic stantibus"*

RICORRIBILITA' PER CASSAZIONE FAMIGLIA LEGITTIMA

SI: perché "*La decisione della domanda con le forme del procedimento camerale fa escludere l'ammissibilità del ricorso ordinario (360 cpc) ma non incide sulla natura contenziosa del procedimento che "ha ad oggetto diritti soggettivi ed é definito con un decreto che, nonostante sia modificabile in ogni tempo, ha natura sostanziale di sentenza a carattere decisorio e definitivo dato che la definitività va riferita alla situazione esistente alla data della decisione"* Cass 30 dicembre 2004 n. 24265 in Dir e giustizia, 2005, 5, p.25, Cass 28 agosto 2006 n. 18627 in Giuda al diritto 2006, 42, p. 54 e Cass. 4 febbraio 2005 n. 2348 in www.famigliaegiustizia.it

LA COMPETENZA PER LE QUESTIONI ECONOMICHE

scrivere

scrivere

ART. 148 c.c.

"*In caso di inadempimento* - ma la giurisprudenza concorda che la procedura possa essere usata anche in caso di parziale adempimento o anche solo per la liquidazione dell'importo - *il Presidente del Tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che la quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge* - ma vale anche per l'altro genitore - *o a chi sopporta le spese per il mantenimento l'istruzione e l'educazione della prole* - quindi ad esempio, anche gli ascendenti -.

ART. 148 c.c.

Competenza: presidente del Tribunale ordinario.

Legittimazione: Chiunque vi ha interesse.

Procedura: Monitoria

Questione: sopravvive all'ordinanza 8362 del 2007?

ART. 148 c.c. sopravvive?

- **Genova** 16 gennaio 2008 e **Savona** 6 dicembre 2007 **SI**
- Anche quando vi è una "*riconvenzionale"* dell'altro genitore che chiedeva dichiararsi l'incompetenza per materia avendo egli proposto domanda di affidamento dei minori. Il T.O. decide sulla base della attuale collocazione dei minori impregiudicate le scelte successive del T.M. (che a quel punto nello stesso procedimento potrà modificare le condizioni economiche date dal Presidente). E. Bet. in "*La vigenza della procedura ex art. 148 c.c. a seguito dell'ordinanza della Cassazione 8362/07"* in rivista AIAF n. 1/2008 pag. 59 e s.s.

ART. 148 c.c. sopravvive?

- **Torino** decreto Presidente 24 gennaio 2008 **NO** anche se al T.M. non era pendente alcuna procedura relativamente all'affidamento e regime di visite dei minori.
- Perché …"*Vi sarebbe un trattamento deteriore per il figlio naturale ove le sue esigenze di tutela ricevessero una risposta frazionata, con la perdita di quella valutazione globale che soltanto una cognizione estesa alle conseguenze patrimoniali dell'affidamento può assicurare*", e comunque, bisogna salvaguardare il principio della concentrazione delle tutele che è aspetto centrale delle ragionevole durata del processo. E Bet in "*La vigenza della procedura ex art. 148 c.c. a seguito dell'ordinanza della Cassazione 8362/07"* in rivista AIAF n. 1/2008 pag. 59 e s.s.

CORTE DI CASSAZIONE: sezione I civile, ordinanza 25 agosto 2008, n. 21755.

- «In tema di figli naturali, allorché la controversia riguardi unicamente diritti patrimoniali (ossia, il mantenimento del figlio minore richiesto con domanda ex art. 148 cod. civ.), la competenza spetta al Tribunale ordinario, giacché, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni» (*massima affidamentocondiviso.it*).

RISCHIO

"FORUM SHOPPING"

Faccia il pubblico alcune ipotesi plausibili

PROVVEDIMENTI CAUTELARI AVANTI

AL T.M. AMMISSIBILITA' E PRECEDENTI

ART. 156 C.C.

- Corte Cost. 99/1997 sancisce l'applicabilità del sequestro ex art. 156 c.c. anche alle questioni relative ai figli naturali (analogamente all'art. 148 c.c.). Così deve, per analogia, ritenersi applicabile ai figli di genitori non coniugati l'ordine al terzo ex art. 156, 6° comma, c.c., come ulteriore mezzo di tutela speciale della prole e non invece mezzo eccezionale applicabile ai soli figli legittimi
- T.M. Catania, decreto 23 aprile 2008 conferma sottolineando non necessità di fare ricorso ad ulteriore procedura giudiziaria così anche T.M. l'Aquila 04 aprile 2008.
- Cass. 23668/2006: " (…) giudice può disporre legittimamente il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa (…) realizzi pienamente l'assetto economico determinato in sede di separazione" (qui, avanti al T.M.)

Provvedimento del *Tribunale per i Minorenni di Torino 3 dicembre 2008 - 7 gennaio 2009*

PER QUESTI MOTIVI: Letti gli artt. 155 e 156 c.c. come modificati dalla L. 54/06 38 disp. att. c.c., 741 c.p.c. definitivamente pronunciando con effetti immediatamente esecutivi respinta ogni diversa istanza su parere conforme del P.M.(omissis)

ORDINA alla *** corrente in *** di versare mensilmente e direttamente alla signora *** la somma di euro 1.250,00 quale quota di reddito dovuta a titolo di mantenimento della figlia minore *** facendola pervenire sul conto corrente ***

SEQUESTRO CONSERVATIVO

Provvedimento del *Tribunale per i Minorenni di Torino 4 marzo 2008*

Nel merito della domanda posta ai sensi dell'art. 671 c.p.c. il collegio ritiene che possa essere accolta per i seguenti argomenti: si ribadisce che l'art. 147 pone pacificamente a carico di entrambi i genitori l'onere di mantenimento dei figli. Nel caso di specie l'esistenza di un credito in capo alla ricorrente appare certo come il Tribunale ha già chiaramente ritenuto nel provvedimento 20-22 febbraio 2008; è sussistente il *periculum in mora* (omissis)

Il signor *** come attesta la documentazione reddituale e patrimoniale depositata in udienza non risulta intestatario di beni immobili e perciò a garanzia del credito sussistente in capo alla ricorrente non paiono esistere altri beni facenti capo al signor ***. (omissis)

Inoltre dev'essere rilevato che il signor *** non ha mai contribuito al mantenimento della minore. Pertanto il Collegio ritiene che debba essere disposto il sequestro conservativo dei beni mobili appartenenti al signor *** o delle somme o cose a lui dovute fino alla concorrenza di € 260.000 quale rimborso della quota parte di mantenimento già versato nonché fino alla concorrenza di € 300.000 a garanzia del proprio credito futuro e così complessivamente fino alla concorrenza di € 560.000

PER QUESTI MOTIVI: Letto l'art. 671 c.p.c. letto il parere del P.M.

AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni mobili del signor * o delle somme o cose a lui dovute fino alla concorrenza di € 560.000**

CONCEDE a parte ricorrente termine sino al 05 marzo 2008 per la notifica del ricorso e del presente decreto al signor ***

L'AVVOCATO DEL MINORE E PIU' IN GENERALE L'AVVOCATO "FAMILIARISTA"

Gulotta: "*La formazione dei magistrati e degli avvocati nella giustizia minorile, Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico"* Milano 2003.

La formazione dell'avvocato richiede:

A) una maggiore comprensione dei fenomeni personali ed interpersonali soprattutto con riferimento alle problematiche minorili.

B) approfondimento del ruolo del giurista relativamente ai suoi mezzi, ai suoi scopi, ai suoi limiti, l'esame dei rapporti con altre professioni.

L'AVVOCATO DEL MINORE E PIU' IN GENERALE L'AVVOCATO "FAMILIARISTA"

C) la promozione di capacità introspettive nei rapporti intrapersonali tali da valutare le risposte appropriate sia in senso interpersonale sia in senso giuridico.

D) l'aumento della consapevolezza del significato etico della propria professione.

CI VORREBBERO NORME DEONTOLOGICHE *AD HOC*

Corte d'Appello di Milano 16 ottobre 2008 in Famiglia e diritto, n. 3/2009, pag. 251 richiama Corte Cost. 178/2004:

Avvocato del minore deve essere un professionista *"in possesso di competenze adeguate alla particolarità ed alla delicatezza delle funzione da assolvere" (…) Ad una professionalità di siffatto tipo devono infatti accompagnarsi qualità personali e deontologiche parimenti particolari che pongono il difensore in grado di espletare quei compiti che, secondo l'articolo 10 della Convenzione di Strasburgo gli sono propri per lo svolgimento dei quali occorre impadronirsi degli strumenti elementari di comunicazione con il minore per poter fedelmente e consapevolmente, farsi interprete dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.*

PROBLEMI

Riconoscimento della specializzazione dell'avvocato della persona della famiglia e dei minori

Vedi aperture del CNF

PROBLEMI

Chi forma un numero congruo di avvocati che possa assistere le parti ma soprattutto i minori nelle migliaia di procedure familiari e minorili?

E con quali percorsi formativi?

PROBLEMI

E, infine, devono essere stanziati i denari che occorrono per pagare a noi le parcelle per tutti i fascicoli in cui difendiamo il minore o gli adulti coinvolti con il patrocinio a carico dello Stato?